

COMUNE DI AUGUSTA

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Scopo del regolamento

Art. 3 - Interventi da finanziare

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4 - Presupposto oggettivo dell'imposta

Art. 5 - Presupposto soggettivo dell'imposta

Art. 6 - Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

Art.7/bis – Casi di riduzione

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 8 -Deliberazioni

Art. 9 - Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10- Versamento dell' imposta e dichiarazione

Art. 11- Adempimenti dei gestori di strutture ricettive

Art. 12- Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari

Art. 13- Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell' imposta di soggiorno

Art. 14- Rimborsi

Art. 15- Compensazioni

Art. 16 - Dilazioni di pagamento

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 17 - Verifiche e controlli

Art. 18 – Sanzioni

Art. 19 – Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 –Disposizioni transitorie e finali e clausola di adeguamento

DOTT. SIENA FRANCESCO



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 Del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" .
2. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52, del D.Lgs . 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale .

Art. 2
Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell' entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della imposta, delle agevolazioni , delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3
Interventi da finanziare

1. Il gettito dell' imposta di cui al presente regolamento è destinato a finanziarie quanto indicato all' art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, quali interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi che saranno finanziati mediante il gettito dell'imposta di soggiorno, verrà elaborato annualmente e costituirà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.



TITOLO II PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere.
2. Per la definizione dei soggetti passivi dell'imposta di soggiorno si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996 , n. 27 e s.m.i. :
 - a) L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
 - b) Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi- albergo, le residenze turistico- alberghiere, campeggi , i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, B & B, e rifugi alpini.
 - c) Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile .
 - d) I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
 - e) I villaggi- albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili , servizi centralizzati.
 - f) Le residenze turistico- alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico , a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
 - g) I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982. n.14.
 - h) I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico , a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno , in allestimenti minimi , di turisti sprovvisti di nonna di mezzi autonomi di pernottamento.
 - i) Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli .
 - j) Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
 - k) Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
 - l) Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali , culturali , assistenziali , religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
 - m) Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
 - n) Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota fuori dai centri urbani.



3. Le strutture ricettive per le quali è dovuta l'imposta di soggiorno sono indicate nella tabella che riporta le tariffe da applicare per ogni singola struttura, come riportate al successivo articolo 7 (come indicato all'art. 1, occorre verificare cosa prevede la specifica Regione in materia di strutture ricettive).

Art. 5

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 4, presenti sul territorio del Comune di Augusta.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata, in base all'art. 4, comma L, del D. Lgs. n. 23/2011, secondo criteri di gradualità ed in relazione alle tipologie delle strutture ricettive, con tariffe per persona e per numero di pernottamenti fino a € 5,00 per notte di soggiorno.
2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti fasce di classificazione delle strutture ricettive:
- a) Strutture ricettive a 1 stella € 1,00;
 - b) Strutture ricettive a 2 stelle € 2,00;
 - c) Strutture ricettive a 3 stelle € 3,00;
 - d) Strutture ricettive a 4 stelle € 4,00;
 - e) Strutture ricettive a 5 stelle € 5,00.
3. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di tipologia di struttura è fissata annualmente con delibera della Giunta comunale, nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.
4. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 8.
5. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7


Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
- a) i minori che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti), per un massimo di n. 2 accompagnatori per paziente;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - d) gli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato (PS, CC, GDF) Forze Armate, Marina Militare e Capitaneria di Porto che pernottano per esigenze di servizio e Corpo



Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- e) i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale (e dei comuni confinanti) compreso un accompagnatore;
 - f) I soggetto ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste dalle altre tipologie e/o provvedimento adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c), ed e), l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.
3. L'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno : dal 1 novembre al 31 marzo .



TITOLO III
GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 8 Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l' istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e lamodifica del presente regolamento.
2. L'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni sono di competenza del Consiglio Comunale;
3. In assenza di nuova deliberazione , le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell' imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza , tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all' accertamento dell' entrata , ai sensi dell'art. 179 , del D.Lgs. n. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.
3. il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali , anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.



TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Augusta devono versare l' imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:
 - è responsabile del pagamento del tributo;
 - ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
 - è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con modello approvato dal MEF;
 - deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal regolamento comunale;
 - è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.
4. Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Augusta entro 30 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l' incasso, con le seguenti modalità:
 - a. mediante il sistema di pagamenti di PagoPA;
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione trimestrale al Comune di Augusta, entro il sedici del mese successivo al trimestre solare di riferimento, che riporta le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili, anche con importo pari a zero e del numero dei soggetti esenti in base al presente regolamento, del numero dei pernottamenti non imponibili ed ulteriori notizie utili per la determinazione dell'imposta dovuta.
6. La dichiarazione relativa all' imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune (o in alternativa in maniera cartacea); solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest' ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 11

Adempimenti dei gestori di strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive, di seguito denominati "gestori" ubicate nel Comune di Augusta, sono responsabili degli adempimenti relativi alla riscossione dell' imposta e di quelli del presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale. contestualmente con l' inizio dell' attività, sono tenuti ad ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.
3. I gestori di strutture ricettive devono informare i propri clienti ed intermediari dell'obbligo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e della sua disciplina, anche



mediante informativa affissa in appositi spazi.

4. I gestori di cui ai precedenti commi devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciando quietanza, provvedendo poi al riversamento al Comune di Augusta, secondo le modalità del precedente articolo 11.
5. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del tributo e, pertanto, può essere destinatario di avvisi di accertamento esecutivi, disciplinati dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 con applicazione delle sanzioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
6. Ai predetti atti di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 169 della Legge n. 296/2006.
7. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 12

Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare sono responsabili dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. I soggetti di cui al precedente comma sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 12, del presente regolamento.
3. In alternativa, con apposito atto convenzionale, il Comune potrà stabilire specifiche modalità operative per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 11 anche per procedere con le attività di controllo.

Art. 13


Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato presso la struttura, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno, specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A."

Art. 14

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accettato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00.



Art. 15
Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il mese successivo. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.


Art. 16
Dilazioni di pagamento

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo per i debiti di natura tributaria e patrimoniale.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle seguenti condizioni:


su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in un situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

 - a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,0 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 30 rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 30 a 40 rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 41 a 50 rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,00 da 51 a 72 rate mensili.
3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è concesso alle seguenti condizioni e limiti:
 - a) Il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) Il debitore deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445 /2000, di trovarsi in " temporanea situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria", motivando la situazione. Il Comune si riserva di verificare l'autenticità delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.445/200.
 - c) Per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila) è necessaria la presentazione di garanzia ritenuta idonea;
 - d) Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - e) Decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata;
 - f) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;



- g) Nessuna dilazione è concessa senza interessi;
- h) Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo, previo versamento del 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.



Official stamp of the Comune di Genova, featuring the text "Comune di Genova" and "SEGRETERIA" around a central emblem.

TITOLO V CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art.17

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13, in conformità con la normativa di riferimento.
3. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti ed documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.
6. Ai fini delle attività accertative gli uffici competenti possono:
 - invitare i gestori delle strutture ricettive, anche con piattaforme telematiche, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, a produrre o inviare documenti afferenti alla gestione dell'imposta
 - richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art.18

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse eia parte dei gestori delle strutture ricettive, sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa nella medesima misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. 296/2000.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva, senza la necessità di notificare ulteriori atti, stante anche la natura di titolo esecutivo posseduta da tali avvisi di accertamento .

Art.19

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.20

Disposizioni transitorie e finali e clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile ,si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti .
2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i..
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle nonne stesse , alla data di approvazione del presente atto.
5. Ai sensi dell'art.13 comma 15-quater del D.L.201/2011 "il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ".

DOCT. SIENA FRANCESCO

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE" at the bottom. The signature is written in a cursive style.